

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 5 agosto 2024, n. 293

Legge 238/2016, comma 2, art. 10 - Autorizzazione all'arricchimento. Aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve fresche, de mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino compresi quelli atti a dare vini IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti.

Campagna vendemmiale 2024/2025.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli artt. 4,5 e 6 della L.R. n.7 del 4 febbraio 1997 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare l'art. 18 in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 938 del 3 luglio 2023, recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";

DATO ATTO che si è proceduto alla compilazione on line della Scheda Valutazione impatto di genere prevista per i provvedimenti a contenuto specifico, conservata agli atti dell'ufficio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" che conferisce al Dott. Luigi Trotta l'incarico di direzione della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 che conferisce alla dott.ssa Rossella Titano l'incarico di Dirigente di Servizio Filiera agricole sostenibili e multifunzionalità;

VISTA la Determinazione n.155_DIR_2024_00173 del 03/05/2024 che conferisce al funzionario Per. Agr. Enot. Francesco Mastrogiacono l'incarico di Elevata Qualificazione "Filiera viticola enologica" incardinata presso la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Servizio Filiera agricole sostenibili e multifunzionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal Reg. (UE) n. 2021/2117;

VISTI gli articoli 80 e 83 del succitato Regolamento (UE) n. 1308/2013 che elenca le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

VISTO in particolare, l'allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013, parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico alla sezione A. che prevede:

- al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
- al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- la sezione B. che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento e stabilisce che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche non può superare per la zona viticola C il limite di 1,5 % vol.;
- la sezione D. che contiene ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/934 e il Regolamento di Esecuzione 2019/935, entrati in vigore il 27 giugno 2019 e applicabili a decorrere dal 7 dicembre 2019, in riforma del Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" che all'art. 10, comma 1, fissa dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli e che al comma 2 del medesimo articolo dispone che le Regioni, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione dei vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

VISTA la D.G.R. del 4 novembre 2003, n. 1633 "Modalità per l'accertamento delle condizioni climatiche che richiedono l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia" che disciplina il procedimento della Regione Puglia, non modificato sino ad oggi;

VISTE le note trasmesse a mezzo PEC da ASSOENOLOGI "Sezione Puglia Basilicata Calabria", acquisita al prot. n. 0340229 del 04/07/2024 e da Coldiretti Puglia, acquisita al prot. n. 379127 del 25/07/2024, con le quali è stato richiesto di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2024/2025, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

DATO ATTO che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità ha avviato le procedure previste al fine dell'accertamento delle condizioni climatiche stabilite dalla D.G.R. n. 1663 del 4 novembre 2003 con nota prot. n. 0332721 del 02/07/2024, inviata ai Servizi Territoriali regionali per il loro territorio di competenza e con nota prot. n. 0340066 del 04/07/2024, inviata al Servizio Agrometeorologico e Fitosanitario Regionale - A.R.I.F. Puglia;

PRESO ATTO dei riscontri positivi alla nota prot. n. 0332721 del 02/07/2024:

- Servizio Territoriale di Brindisi con nota n. 0353190 del 11/07/2024;
- Servizio Territoriale di Bari – Bat, con nota n. 0355988 del 12/07/2024;

- Servizio Territoriale di Foggia con nota n. 0356534 del 15/07/2024;
- Servizio Territoriale di Lecce con nota n. 0354045 del 12/07/2024;
- Servizio Territoriale di Taranto con nota n. 0384986 del 29/07/2024;

PRESO ATTO del riscontro alla nota di richiesta dati agrometeorologici, prot. n. 0340066 del 04/07/2024 con cui il Servizio Agrometeorologico e Fitosanitario Regionale - A.R.I.F. Puglia con nota prot. n. 353464 del 11/07/2024 ha inviato i dati agrometeorologici rilevati a livello provinciale;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0361338 del 16/07/2024 le precitate note di riscontro sono state trasmesse al CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria) al fine di ottenere il parere in merito alla previsione del grado glucometro che le uve da vino potranno raggiungere al momento della raccolta;

PRESO ATTO del parere favorevole del CREA inviate con nota prot. n.384210 del 29/07/2024, con si evidenzia, in sintesi, che in quest'annata particolare devono essere pH e acidità totale a dare il segnale della vendemmia e che, per il mantenimento degli aromi ed il miglior mantenimento delle caratteristiche dei vini, è necessario anticipare la vendemmia e pertanto esprimono parere favorevole all'autorizzazione della pratica dell'arricchimento per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti per il territorio regionale

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

- autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna vendemmiale 2024/2025 l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:
 - a) Vini;
 - b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
 - c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
 - d) Vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;
- stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate "idonee alla coltivazione" nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del 04 settembre 2003, n. 1371;
- autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2024/2025, nel territorio della Regione Puglia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP;
- stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nel territorio della Regione Puglia, atte alla spumantizzazione;
- disporre che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda a trasmettere copia del presente atto a:

- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- ICQRF - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, competente per territorio;
- pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto nel BURP o nel sito istituzionale o all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere
La presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.
L'impatto di genere stimato risulta:
<input type="checkbox"/> diretto
<input type="checkbox"/> indiretto
<input checked="" type="checkbox"/> neutro

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna vendemmiale 2024/2025 l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:
 - a) Vini;
 - b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
 - c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
 - d) Vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

- stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate “idonee alla coltivazione” nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del 04 settembre 2003, n. 1371;
- autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2024/2025, nel territorio della Regione Puglia, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP;
- stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nel territorio della Regione Puglia, atte alla spumantizzazione;
- disporre che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda a trasmettere copia del presente atto a:
 - Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
 - ICQRF - Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, competente per territorio;
- pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 155/DIR/2024/00313 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q. Filiera viticola enologica
Francesco Mastrogiacomo

Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Rossella Titano

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Luigi Trotta